

G.P.

a debito per grat. pat.
11. 6.10.08 n. 3008/08 PLI



36 V. sentenza
n. 1361 Cronologico
208 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13280 R.G. VOL. dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2012, e vertente

tra

nato in Gambia l. elettivamente domiciliato in Roma via
Torni n. 7 presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù
di mandato a margine del ricorso;

ricorrente

e

Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il Riconoscimento dello Status di protezione
internazionale di Roma, in persona del Ministro pro tempore

convenuto

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: attribuzione status di protezione internazionale.

Premesso che

con provvedimento adottato nella seduta del 4.3.2009 e notificato il 21.9.2009 la Commissione
territoriale di Roma ha negato al ricorrente lo status di protezione internazionale ritenendo
sussistenti "gravi e insanabili lacune sul piano della credibilità" in sede di audizione individuale e
comunque non idonee le circostanze narrate a giustificare il timore di persecuzione ai sensi della
Convenzione di Ginevra;

lo straniero ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08, con atto
depositata il 6.10.2009, deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro
nel paese di provenienza, dove temeva persecuzioni per l'attività politica svolta dal padre;

An. 100

il ricorrente ha impugnato il decreto della Commissione chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ma nella richiesta della forma di protezione più ampia deve ritenersi compresa la richiesta delle forme di protezione complementari;

~~la Commissione non si è costituita in giudizio ma ha fatto pervenire note in risposta ai fatti dedotti in ricorso;~~

Rilevato che

ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...";

il ricorrente non ha fornito alcun riscontro – nemmeno in questa sede giudiziale - delle vicende narrate quale motivo che lo avrebbe indotto alla fuga dal proprio paese; né dei fatti è possibile aversi riscontro mediante un'attività istruttoria su impulso del Giudicante, se non limitatamente alla condizione socio-politica generale del Paese di origine; va, peraltro, sottolineato che i dubbi espressi dalla Commissione in ordine alla credibilità del racconto non sono stati superati da alcuna deduzione in ricorso e che, pertanto, sotto questo profilo era ultronea l'ulteriore audizione del ricorrente che è stato ascoltato in modo molto specifico dalla commissione; il ricorrente non ha chiarito in che modo l'attività politica del padre potesse dar luogo a persecuzioni nei suoi confronti;

deve, pertanto, condividersi la decisione adottata dalla Commissione territoriale in punto di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ma l'attuale situazione politico-sociale esistente nella Repubblica del Gambia con particolare riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani consente di accogliere la domanda subordinata di protezione sussidiaria;

dai siti internet del Ministero degli Esteri, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate (ad esempio "Peace Reporter") è attestata in Gambia una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità. Particolarmente a rischio risultano membri della stampa, attivisti dei diritti umani, omosessuali e più in generale oppositori al regime a qualsiasi titolo anche se soltanto percepiti tali;

il Rapporto 2011 di A.I. sui diritti umani riferisce che "Il governo ha continuato a limitare la libertà politica, a reprimere la libertà di espressione e a commettere violazioni di diritti umani nell'impunità... Membri dell'Agenzia di Intelligence, miliziani del Presidente, esercito e polizia hanno arrestato oppositori politici, difensori dei diritti umani, giornalisti.... Arresti di massa nei confronti di centinaia di ex funzionari di governo sono culminati in procedimenti penali gravemente iniqui all'esito dei quali sono state comminate condanne a morte.... Giornalisti risultano minacciati di morte e raggiunti da intimidazioni per aver scritto articoli sfavorevoli alle autorità o aver passato notizie ad organi di informazione";

il Presidente Yahua Jannah, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, riconfermato in quattro elezioni successive (l'ultima nel mese di novembre 2011) e considerato uno dei dittatori tuttora

Ankur

esistenti nel mondo, mantiene il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione ed ha già annunciato all'alba della recente riconferma di non essere intenzionato a tener conto delle forze di opposizione;

a fronte di tale realtà della società civile appare adeguata la concessione della protezione sussidiaria;

il patrocinio a spese dello Stato concesso al ricorrente giustifica la compensazione delle spese processuali;

p.q.m.

definitivamente pronunciando.

in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta

attribuisce a
sussidiaria;

, nato in Gambia l'

lo status di protezione

Roma, 28 dicembre 2012

16/01/2013

IL CANCELLIERE
Dr.ssa *Anna Tancardi*
Amel

Il Giudice
Riccardo Rosetti

TRIBUNALE REGIONALE DI ROMA
CANCELLERIA

4 FEB 2013



Al